CAMERA DEI DEPUTATI N. 2342

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DUILIO

Istituzione della provincia del Cilento

Presentata il 26 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Cilento-Vallo di Diano, regione a sud della provincia di Salerno, aspira ormai da moltissimi anni a diventare le sesta provincia della Campania.

La provincia di Salerno, tra le più estese d'Italia, ha una composizione molto diversificata. Il centro-nord è parte integrante dell'area metropolitana, che da Napoli si estende fino a Battipaglia, con una densità demografica molto alta. Il sud, che si estende dal Sele a Sapri, è un'area a bassa densità demografica anche se rappresenta i due terzi del territorio provinciale.

Questa area è un *unicum* sia dal punto di vista geomorfologico che economico e sociale. Comuni sono le tradizioni, i costumi, la storia, la cultura.

Il territorio è costituito da 3.601,90 chilometri quadrati, 104 comuni con una popolazione complessiva, al censimento del 1991, di 308.216 abitanti, all'interno di una provincia che ha una superficie complessiva di 4.923 chilometri quadrati ed una popolazione, alla suddetta data, di 1.061.169 abitanti.

Da sempre il Cilento ed il Vallo di Diano hanno vissuto e vivono una condizione di difficoltà all'interno di un'unica provincia, ove bisogna raccordarsi ad aree con cui è difficile programmare e gestire insieme la propria condizione.

La sua economia, essenzialmente turistica, con una presenza di risorse agricole che per alcune parti di pianura è anche intensiva, per la gran parte è prettamente estensiva. Risorse ambientali, archeologi-

che, artistiche completano il quadro di risorse di questa area.

Sarebbe complesso voler definire in questa sede la varietà di interventi per poter realizzare concretamente in quest'area condizioni di crescita generale all'interno di un quadro di conservazione e recupero di una condizione ambientale tra le migliori d'Italia.

Il completamento delle grandi arterie viarie e del sistema portuale, il recupero del patrimonio culturale e archeologico, nonché dei vecchi centri storici, i necessari interventi di recupero ambientale e del patrimonio boschivo, nonché la priorità di sostegno al turismo ed all'agricoltura estensiva e protettiva oltre che produttiva, sono tutte priorità che non trovano il necessario spazio di programmazione e di intervento nel resto della provincia pari ad un terzo del territorio e ad oltre due terzi della popolazione, ove le priorità sono in direzione dell'industria e dell'agricoltura intensiva.

Questa condizione di grande diversificazione di interesse ha sempre ritardato o consentito al minimo gli interventi nell'area più debole che, avendo una rappresentatività a livello provinciale più ridotta, non ha mai potuto vedere adeguatamente difese le proprie necessità.

Da questo conflitto è necessario uscire realizzando, appunto, un livello istituzionale autonomo in grado di rappresentare adeguatamente il vasto territorio del Cilento Vallo di Diano e la complessità dei suoi problemi. Un'autonomia provinciale può consentire una semplificazione della rappresentazione e della tutela degli interessi dell'intera area, evitando spinte alla disgregazione ed alla sfiducia nei confronti dello Stato.

Infine la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette indica il Cilento e Vallo di Diano « Parco nazionale » che, per la sua estensione, diventa uno dei più grandi parchi d'Europa.

Il riconoscimento, quindi, di provincia, ne fa la prima « provincia verde » d'Italia con richiami internazionali di grande valore culturale e turistico.

Già nella X legislatura gli onorevoli Auleta, Calvanese, d'Ambrosio e Nardone e nell'XI legislatura l'onorevole La Gloria hanno presentato, senza fortuna, una analoga proposta di legge rispondendo ad una antica e fortemente sentita esigenza.

Nella XII legislatura la stessa proposta di legge è stata presentata dagli onorevoli Valiante e De Rosa.

Nel presentare la presente proposta confidiamo nella benevola attenzione del Parlamento verso un problema fortemente sentito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Cilento .

2. La circoscrizione della provincia del Cilento, comprende i comuni di Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Montano Antilia, Motecorice, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

ART. 2.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale si svolge entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Campania.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali del Cilento e di Salerno, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma.

ART. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Salerno e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Cilento.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

ART. 5.

1. Il capoluogo della provincia del Cilento è Vallo della Lucania.

ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia del Cilento sono a carico dei capitoli previsti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2342
Lire 500